



Bruxelles, 16.12.2020  
COM(2020) 829 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla resilienza dei soggetti critici**

{SEC(2020) 433 final} - {SWD(2020) 358 final} - {SWD(2020) 359 final}

## ALLEGATO

### Settori, sottosettori e tipi di soggetti

Settore	Sottosettore	Tipo di soggetto
1. Energia	a) Energia elettrica	— Imprese elettriche di cui all'articolo 2, punto 57, della direttiva (UE) 2019/944 <sup>1</sup> che svolgono l'attività di "fornitura" di cui all'articolo 2, punto 12, di tale direttiva
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944
— Gestori del sistema di trasmissione di cui all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944		
— Produttori di cui all'articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2019/944		
— Gestori del mercato elettrico designato di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2019/943 <sup>2</sup>		
— Partecipanti al mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia di cui all'articolo 2, punti 18, 20 e 59 della direttiva (UE) 2019/944		
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	— Teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, punto 19, della direttiva (UE) 2018/2001 <sup>3</sup> sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

<sup>3</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

	c) Petrolio	— Gestori di oleodotti
		— Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio
		— Organismi centrali di stoccaggio di cui all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio <sup>4</sup>
	d) Gas	— Imprese fornitrici di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva 2009/73/CE <sup>5</sup>
		— Gestori del sistema di distribuzione di cui all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema di trasporto di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori dell'impianto di stoccaggio di cui all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE
		— Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2009/73/CE
		— Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale
e) Idrogeno	— Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	
2. Trasporti	a) Trasporto aereo	— Vettori aerei di cui all'articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 <sup>6</sup>

<sup>4</sup> Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

<sup>5</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

		<p>— Gestori aeroportuali di cui all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/12/CE<sup>7</sup>, aeroporti di cui all'articolo 2, punto 1, di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013<sup>8</sup>, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti</p> <p>— Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 549/2004<sup>9</sup></p>
	b) Trasporto ferroviario	<p>— Gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2012/34/UE<sup>10</sup></p> <p>— Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, punto 12, della direttiva 2012/34/UE</p>
	c) Trasporto per vie d'acqua	<p>— Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004<sup>11</sup>, escluse le singole navi gestite da tali compagnie</p>

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

<sup>7</sup> Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

<sup>10</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

<sup>11</sup> Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

		<p>— Organi di gestione dei porti di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2005/65/CE<sup>12</sup>, compresi i relativi impianti portuali di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti</p> <p>— Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo di cui all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE<sup>13</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio</p>
	d) Trasporto su strada	<p>— Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione<sup>14</sup> responsabili del controllo della gestione del traffico</p> <p>— Gestori di sistemi di trasporto intelligenti di cui all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2010/40/UE<sup>15</sup></p>
3. Settore bancario		Enti creditizi di cui all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 <sup>16</sup>
4. Infrastrutture dei mercati finanziari		<p>— Gestori di sedi di negoziazione di cui all'articolo 4, punto 24, della direttiva 2014/65/UE<sup>17</sup></p> <p>— Controparti centrali (CCP) di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012<sup>18</sup></p>

<sup>12</sup> Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

<sup>13</sup> Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

<sup>14</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 21).

<sup>15</sup> Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>17</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

5. Settore sanitario		<p>— Prestatori di assistenza sanitaria di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE<sup>19</sup></p> <p>— Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento [XX] relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero<sup>20</sup></p> <p>— Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE<sup>21</sup></p> <p>— Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2</p> <p>— Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica ("elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica") di cui all'articolo 20 del regolamento XXXX<sup>22</sup></p>
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 98/83/CE del Consiglio <sup>23</sup> , ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di

<sup>18</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>19</sup> Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

<sup>20</sup> [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE, riferimento da aggiornare dopo l'adozione della proposta COM(2020) 727 final].

<sup>21</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<sup>22</sup> [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici, COM(2020) 725 final], riferimento una volta aggiornata la proposta].

<sup>23</sup> Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

		altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2, punti da 1 a 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio <sup>24</sup>
8. Infrastrutture digitali		— Fornitori di punti di interscambio Internet [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Fornitori di servizi DNS [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Fornitori di servizi di cloud computing [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		Fornitori di servizi di data center [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti ( <i>content delivery network</i> ) [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2]
		— Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014 <sup>25</sup>
		— Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui

<sup>24</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

<sup>25</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

		all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972 <sup>26</sup> o fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico
9. Pubblica amministrazione		— Enti della pubblica amministrazione [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle amministrazioni centrali
		— Enti della pubblica amministrazione, [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle regioni di livello NUTS 1 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003 <sup>27</sup>
		— Enti della pubblica amministrazione [di cui all'articolo 4, punto X della direttiva NIS 2] delle regioni di livello NUTS 2 elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1059/2003
10. Spazio		— Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, punto 8, della direttiva (UE) 2018/1972

<sup>26</sup> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).